

5 - APPENDICE

5.1 IL LOGO BIOLOGICO DELL'UE- REQUISITI GRAFICI

Il logo biologico dell'UE, di cui all'art. 25 par. 1 del Reg CE 834/07, può essere utilizzato nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del Reg CE 834/07 ed è riservato esclusivamente ai prodotti alimentari di cui all'art. 23, par. 4, lettera a).

Le norme tecniche di riproduzione del logo sono riportate nell'allegato XI del Reg. CE 889/2008, modificato dal Reg. CE 271/2010; le riassumiamo di seguito, integrandole con gli esempi riportati dal manuale grafico pubblicato dall'Unione Europea sul sito http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it:

1. Il logo biologico dell'UE deve essere conforme al seguente modello:



2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde (50 % Ciano + 100 % giallo), nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3. Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori.



4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.




5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.




6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.




7. Il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.



8. Il logo biologico dell'UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all'agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 58 del Reg. CE 889/08. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.



9. Non è ammesso inserire all'interno della clear area del logo biologico dell'UE elementi grafici, testuali, simboli o altro, alterare la forma del logo, inserire effetti grafici come ad esempio ombreggiature.



5.2 ESECUTIVI GRAFICI

Suolo e Salute propone diverse soluzioni grafiche per l'applicazione dei riferimenti al controllo e alla certificazione, tra le quali l'Operatore controllato può trovare quella idonea alla qualifica del suo prodotto pre-confezionato e scegliere la versione più adatta all'etichetta.

Le soluzioni grafiche, disponibili in diverse lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo), sono scaricabili in formato pdf dal sito internet www.suoloesalute.it. Mantenendo le proporzioni costanti, la dimensione minima dell'immagine deve essere tale da garantire l'altezza minima del logo europeo del biologico, ossia 9 mm; per confezioni molto piccole è prevista eccezionalmente un'altezza minima di 6 mm.

Riportiamo di seguito le categorie a cui possono essere applicate le varie soluzioni grafiche, che dovranno ovviamente essere personalizzate con il numero di Operatore corretto e l'indicazione di origine appropriata.

A) LOGO BIO UE CON DICITURE 834/07, DICITURE MINISTERIALI E LOGO DI SUOLO E SALUTE, applicabile solo sulle etichette delle seguenti categorie di prodotto destinate al mercato italiano:

- ✦ Alimenti biologici.

B) LOGO BIO UE CON DICITURE 834/07 E DICITURE MINISTERIALI, applicabile solo sulle etichette delle seguenti categorie destinate al mercato italiano:

- ✦ Alimenti biologici.

C) LOGO BIO UE CON DICITURE 834/07, applicabile solo sulle etichette delle seguenti categorie destinate ad essere commercializzate fuori dal mercato italiano (salvo diversa disposizione del Paese di destinazione):

- ✦ Alimenti biologici.

D) DICITURE 834/07, DICITURE MINISTERIALI E LOGO DI SUOLO E SALUTE, applicabili sulle etichette delle seguenti categorie di prodotto:

- ✦ Prodotti alimentari con ingredienti biologici;
- ✦ Prodotti il cui ingrediente principale è un ingrediente della caccia o della pesca;
- ✦ Prodotti alimentari e mangimi in conversione all'agricoltura biologica;
- ✦ Mangimi biologici;
- ✦ Mangimi utilizzabili in agricoltura biologica;
- ✦ Materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

E) DICITURE MINISTERIALI, applicabili sulle etichette delle seguenti categorie di prodotto:

- ✦ Prodotti alimentari con ingredienti biologici;
- ✦ Prodotti il cui ingrediente principale è un ingrediente della caccia o della pesca;
- ✦ Prodotti alimentari e mangimi in conversione all'agricoltura biologica;
- ✦ Mangimi biologici;
- ✦ Mangimi utilizzabili in agricoltura biologica;
- ✦ Materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.



A



B



C



D




E



5.3 TAVOLE RIASSUNTIVE
LOGO EUROPEO ASPETTI GRAFICI

Il "clear space" non deve essere occupato simboli, elementi grafici o testuali.

Colore: pantone n. 376; possibile l'applicazione del logo in bianco e nero o in negativo.
In stampe in monocromatico, è possibile utilizzare il logo nello stesso colore utilizzato per l'etichetta.




Altezza minima: 9 mm.
Il rapporto tra altezza e larghezza deve essere di 1: 1,5

IT-BIO-004
AGRICOLTURA ITALIA

Il codice dell'Organismo di Controllo e l'indicazione di origine che accompagnano il logo devono essere nello stesso campo visivo del logo ed allineate con esso.
L'indicazione di origine deve essere riportata direttamente sotto il codice IT-BIO-004 e preferibilmente con carattere Myriad Pro.

L'indicazione di origine non deve risultare con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

ATTENZIONE: Non è consentito alterare la natura e la forma del logo, applicare effetti grafici, inserire elementi testuali o grafici, come mostrano gli esempi:



FORMULAZIONE DEI MANGIMI BIO E UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

	Materie prime	SPECIE ERBIVORE	SPECIE NON ERBIVORE
m.p. veg.	m.p. vegetali bio	Ammesse	Ammesse
	m.p. vegetali non bio	Non ammesse	Ammesse solo se incluse nell'All. V del Reg. CE 889/08 e nelle limitazioni di cui all'art. 43 del Reg. CE 889/08
m.p. animali	m.p. animali bio	Solo se incluse nell'All. V del Reg. CE 889/08 e nel rispetto delle limitazioni ivi previste	Solo se incluse nell'All. V del Reg. CE 889/08 e nel rispetto delle limitazioni ivi previste
	m.p. animali non bio	Non ammesse	Solo se incluse nell'All. V del Reg. CE 889/08 e nel rispetto delle limitazioni ivi previste
altre sost.	Additivi e ausiliari di fabbricazione e altre sostanze impiegate nei mangimi	Solo se inclusi nell'All. VI del Reg. CE 889/08 e nel rispetto delle limitazioni ivi previste	Solo se inclusi nell'All. VI del Reg. CE 889/08 e nel rispetto delle limitazioni ivi previste

5.4 APPROVAZIONE DELLE ETICHETTE

Per fare richiesta di approvazione etichette, l'Operatore è tenuto a compilare l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet www.suoloesalute.it ed inviarlo alla Sede Regionale di Suolo e Salute srl di competenza allegando:

- ♣ bozza di etichetta;
- ♣ certificati di conformità al Reg. CE 834/07 di eventuali Operatori che intervengono nella filiera di preparazione del prodotto;
- ♣ dichiarazione no OGM per eventuali ingredienti non considerati alimenti (es: caglio, fermenti, lievito);
- ♣ dichiarazione aromi naturali per eventuali aromi utilizzati nella ricetta;
- ♣ eventuale documentazione ad integrazione su specifica richiesta da parte di Suolo e Salute.

Gli imballaggi non destinati al consumatore finale, ma utilizzati per scopi logistici non necessitano di approvazione da parte di Suolo e Salute. Per le indicazioni riportabili in etichetta si rimanda alla sez. 2, *Prescrizioni generali di etichettatura*.

L'utilizzo dei riferimenti al biologico sulle etichette di prodotti confezionati può avvenire solo previa valutazione ed approvazione da parte di Suolo e Salute, la quale valuta esclusivamente la conformità dell'etichetta al Reg. CE 834/07 e al Reg. CE 889/08.

